Domanda di pronuncia pregiudiziale
ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E.
proposta dal giudice conciliatore
di Milano il 14 gennaio 1964
nella causa, davanti ad esso vertente, fra

FLAMINIO COSTA

CONTRO

E. N. E. L.

CAUSA N. 6-64

Sentenza della Corte

del 15 luglio 1964

Lingua processuale : l'italiano

MASSIME DELLA SENTENZA

1. **Procedura — Decisione pregiudiziale — Competenza della Corte — Interpretazione**

   (Trattato C.E.E., art. 177)

2. **Procedura — Decisione pregiudiziale — Competenza della Corte — Limiti**

   (Trattato C.E.E., art. 177)

3. **Comunità C.E.E. — Ordinamento giuridico comunitario — Carattere particolare — Rango rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali — Prevalenza delle norme comunitarie — Limitazione definitiva dei poteri sovrani degli stati membri**

4. **Stati membri della C.E.E. — Impegni verso la Comunità che li vincolano in quanto stati — Sorveglianza obbligatoria da parte della Commissione — Impossibilità per i singoli di denunciare l'inadempienza di uno Stato determinato ovvero la carenza della Commissione**

5. **Ravvicinamento delle legislazioni — Distorsioni da evitare — Procedura — Nessun diritto dei singoli**

   (Trattato C.E.E., art. 102)

6. **Aiuti concessi dagli stati — Eliminazione — Procedura — Nessun diritto dei singoli**

   (Trattato C.E.E., artt. 92, 93)

7. **Stati membri della C.E.E. — Obbligo perfetto imposto dal Trattato — Nozione — Diritti individuali dei singoli — Loro tutela da parte dei giudici nazionali**

8. **Libertà di stabilimento — Restrizioni — Eliminazione — Divieto di nuove misure restrittive — Natura di tale divieto — Conseguenze — Diritti individuali dei singoli — Loro tutela da parte dei giudici nazionali**

   (Trattato C.E.E., artt. 52, 53)

9. **Libertà di stabilimento — Restrizioni — Eliminazione — Divieto di nuove misure restrittive — Osservanza di tale obbligo**

   (Trattato C.E.E., art. 53)

10. **Restrizioni quantitative — Eliminazione — Monopoli nazionali a carattere commerciale — Divieto di nuove misure restrittive — Diritti individuali dei singoli — Loro tutela da parte dei giudici nazionali**

    (Trattato C.E.E., art. 37)

11. **Restrizioni quantitative — Eliminazione — Monopoli a carattere commerciale — Divieto — Oggetto — Sindacato giurisdizionale**

    (Trattato C.E.E., art. 37)

1. Pronunciandosi in via pregiudiziale, la Corte non può applicare il Trattato a un caso determinato, né statuire sulla compatibilità di una norma giuridica interna col Trattato stesso, come invece le sarebbe possibile in virtù dell'articolo 169. Ove il provvedimento di rinvio sia formulato in modo impreciso, essa può desumerne soltanto le questioni riguardanti l'interpretazione del Trattato.

2. L'articolo 177 è basato sulla netta separazione tra la competenza dei giudici nazionali e quella della Corte e non consente a quest'ultima di esaminare i fatti, né di sindacare i moventi o gli scopi del rinvio.

3. A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato C.E.E. ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in ispecie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.

Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non è opponibile all'ordinamento stesso. Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità.

Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani.

4. La Commissione è tenuta a far rispettare dagli Stati membri gli impegni assunti col Trattato, impegni che li vincolano in quanto Stati senza attribuire dei diritti agli amministrati; detto obbligo della Commissione non implica tuttavia per i singoli il diritto di denunciare, nell'ambito del diritto comunitario e attraverso l'articolo 177, l'inadempienza di uno stato determinato né la carenza della Commissione.

5. L'articolo 102 del Trattato C.E.E. non contiene disposizioni che attribuiscano ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

6. L'articolo 93 del Trattato C.E.E. non contiene disposizioni che attribuiscano ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

7. L'obbligo, imposto agli Stati membri dal Trattato C.E.E., che non sia accompagnato da alcuna condizione né subordinato, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all'emanazione di alcun provvedimento da parte degli Stati o della Commissione è giuridicamente perfetto e, di conseguenza, atto a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri e i loro cittadini. Un obbligo del genere è integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, ha in questi valore imperativo e riguarda direttamente i loro cittadini ai quali attribuisce dei diritti individuali che i giudici nazionali devono tutelare.

8. L'articolo 53 del Trattato C.E.E. è una norma comunitaria che attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

9. Perché l'articolo 53 del Trattato C.E.E. sia osservato è sufficiente che nessuna nuova misura sottoponga lo stabilimento dei cittadini degli altri Stati membri a una disciplina più rigorosa di quella riservata ai propri cittadini; e ciò a prescindere dal regime giuridico delle imprese.

10. Tutte le disposizioni dell'articolo 37, n. 2, del Trattato C.E.E. sono norme comunitarie che attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

11. L'articolo 37, n. 2, del Trattato C.E.E. ha lo scopo di vietare qualsiasi nuova misura che sia in contrasto coi principi di cui all'articolo 37, n. 1, cioè qualsiasi misura avente quale oggetto, o conseguenza, una nuova discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le possibilità di approvvigionamento e di smercio e ciò mediante monopoli o organismi i quali abbiano ad oggetto dei negozi su un prodotto commerciale che si presti alla concorrenza ed agli scambi fra Stati membri ed inoltre abbia un peso reale negli scambi stessi.

Spetta al giudice di merito apprezzare di volta in volta se l'attività economica in esame riguardi un prodotto che, per sua natura e in considerazione delle esigenze tecniche o internazionali cui è sottoposto, possa avere un certo rilievo nelle importazioni o esportazioni fra cittadini degli Stati membri.